

## **AS1014 - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO A PENSIONATI INPS**

Roma, 20 dicembre 2012

INPS  
Presidente

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata dall'INPS, concernente la bozza di Convenzione finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS ed ex INPDAP (Schema di Convenzione), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, intende svolgere le seguenti considerazioni.

Sul punto, l'Autorità intende richiamare la segnalazione S736 del 27 giugno 2006, relativa alla precedente Convenzione avente medesimo oggetto e che costituisce tuttora espressione dei più importanti principi applicabili alla presente materia nell'ottica di assicurare incentivi alla concorrenza tra le imprese aderenti alla Convenzione, ovvero tra le banche erogatrici i finanziamenti, e, al tempo stesso, effetti positivi a vantaggio dei consumatori finali in termini di migliori condizioni economiche e maggiore informazione.

### **a) Definizione delle condizioni economiche**

In merito alle condizioni economiche, previste agli artt. 9 e 10 – in termini di livelli massimi nei tassi applicabili a tutela dei pensionati dalle Banche/Intermediari finanziari – l'Autorità rileva l'esigenza che tale obiettivo sia perseguito, da un punto di vista sostanziale individuando una metodologia chiara per la definizione di tali condizioni che devono essere chiaramente migliorative rispetto a quelle di mercato.

Inoltre, la Convenzione deve esplicitare che le banche aderenti saranno libere e incentivate a formulare condizioni economiche anche più convenienti, a vantaggio del soggetto pensionato che richiede il finanziamento, potendo profilare il rischio e quindi offrire condizioni anche migliorative a quelle della Convenzione.

Infatti, come rilevato nella richiamata segnalazione S/736, la tutela della domanda interessata dai servizi di finanziamenti garantiti dal quinto della pensione, non deve trasformare i valori massimi delle condizioni di offerta in punti di riferimento ai quali omogeneizzare le rispettive condizioni economiche.

In questo contesto, l'Autorità ritiene che l'equilibrio, tra incentivo alla concorrenza e tutela di una domanda particolarmente debole, possa avvenire assicurando e prevedendo nella Convenzione che ogni banca aderente formuli offerte migliorative in funzione del cliente.

Inoltre, in un'ottica di promozione della concorrenza, INPS dovrebbe informare i propri pensionati delle condizioni di offerta, anche indicando, almeno annualmente, in un apposito elenco facilmente accessibile, le Banche e gli Intermediari finanziari aderenti alla convenzione e la graduatoria delle offerte migliorative formulate rispetto ai tetti massimi.

### **b) effetti leganti fra l'erogazione dei finanziamenti e la fornitura di altri servizi (servizi di conto corrente e assicurativi)**

Un ulteriore profilo di rilievo connesso all'offerta dei servizi di finanziamento in esame è il possibile effetto anticoncorrenziale che potrebbe derivare dal legame del servizio di finanziamento previsto dalla Convenzione con altri servizi bancari e assicurativi.

In merito ai servizi bancari, in considerazione del fatto che numerosi pensionati hanno già l'accredito della pensione sul c/c di una specifica banca e che i servizi di finanziamento spesso comportano l'apertura di un c/c presso il soggetto erogatore, l'Autorità non condivide la scelta che l'INPS intende effettuare nel nuovo Schema di Convenzione di eliminare la seguente precisazione attualmente presente *"al fine di ottenere il prestito non è necessario che il destinatario sia titolare di un conto corrente presso la banca che concede il finanziamento"*. Appare, infatti, essenziale fornire adeguata informativa al pensionato sull'assenza di eventuali vincoli tra il finanziamento connesso alla Convenzione e l'accensione di servizi bancari e, *in primis*, di un conto corrente.

In merito ai servizi assicurativi, l'Autorità prende atto che il nuovo Schema di Convenzione non prevede più che la garanzia per il recupero del credito residuo in caso di decesso del mutuatario sia costituita da fondi previdenziali, bensì sia costituita da polizze assicurative offerte sul mercato.

Al riguardo, essendo la polizza assicurativa a copertura del rischio premorienza un requisito essenziale per accedere al contratto di finanziamento, l'Autorità auspica che l'offerta di tale servizio avvenga a favore dei pensionati con le stesse cautele previste per l'offerta del servizio di finanziamento e con l'obiettivo di garantire, anche per questo servizio, condizioni migliorative rispetto alla prassi di mercato, considerando soprattutto il fattore età dei richiedenti. In questo senso vale richiamare quanto sopra rappresentato relativamente alla definizione dei tassi massimi applicabili ai pensionati, comprensivi dei premi assicurativi.

Sempre in questa prospettiva, l'Autorità ritiene anche opportuno fornire ai pensionati una chiara e trasparente informativa sulle condizioni economiche delle polizze assicurative (in termini di premi e commissioni) nonché sugli esistenti divieti per le banche e gli intermediari finanziari di essere nel contempo beneficiari della polizza e soggetti intermediari del relativo contratto.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato confida che la versione definitiva della Convenzione quadro tenga conto delle osservazioni sopra svolte al fine di favorire uno sviluppo effettivo della concorrenza.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*